

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro della Difesa

(LAGORIO)

di concerto col Ministro del Tesoro

(PANDOLFI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 4 AGOSTO 1980

Integrazione alla legge 3 novembre 1952, n. 1789, e successive modificazioni, concernente la posizione di ufficiali che rivestono determinate cariche

ONOREVOLI SENATORI. — L'ampiezza e la complessità delle competenze che la Costituzione e la legge attribuiscono al Presidente del Consiglio dei ministri e la conseguente esigenza che egli possa disporre, in tempi brevi, dei necessari elementi di valutazione per esprimere i propri orientamenti o adottare tempestive decisioni che non investano la responsabilità dell'intera compagine governativa, richiedono la presenza, presso la Presidenza del Consiglio, di consulenti che siano esperti nelle diverse branche di attività della vita nazionale.

Nel novero di questi ultimi è compreso il consigliere militare, la cui designazione e nomina rientrano nella sfera di discrezionalità del Presidente del Consiglio dei ministri.

Per regolarizzare la posizione — al di fuori della Forza armata di appartenenza —

dell'ufficiale generale o ammiraglio cui è affidata tale carica, si rende necessario collocarlo in posizione soprannumeraria, fermi restando i numeri massimi di generali ed ammiragli stabiliti dall'articolo 3 della legge 10 dicembre 1973, n. 804. Il provvedimento è in stretta analogia a quanto già previsto per gli ufficiali preposti ad incarichi di rilievo la cui natura non consenta l'utilizzazione di essi nell'ambito della Forza armata di origine.

Ciò è possibile senza dover ricorrere ad uno strumento legislativo *ad hoc*, essendo realizzabile attraverso l'integrazione di una norma già esistente.

L'articolo 1 della legge 3 novembre 1952, n. 1789, infatti, così come risulta modificato dalla legge 21 giugno 1967, n. 470, concer-

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

nente il collocamento in soprannumero degli ufficiali che ricoprono determinate cariche, si presta efficacemente a tale scopo: è sufficiente una sua integrazione nel senso di prevedere tra le cariche soprannumerarie anche quella di consigliere militare del Presidente del Consiglio dei ministri. A ciò mira l'unito disegno di legge.

Dal provvedimento deriva un onere di circa lire 3,7 milioni, conseguente alla copertura della vacanza determinata dal soprannumero di cui trattasi.

Tale onere, data l'esiguità della somma, può essere fronteggiato con i normali stanziamenti del competente capitolo 1381 del corrente esercizio finanziario.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

Nel primo comma dell'articolo 1 della legge 3 novembre 1952, n. 1789, quale risulta modificato dalla legge 21 giugno 1967, n. 470, fra le parole « capo di Gabinetto » e « sono considerati » vanno inserite le seguenti: « o consigliere militare del Presidente del Consiglio dei ministri ».

Art. 2.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 3.700.000 per l'anno finanziario 1980, si provvede con i normali stanziamenti iscritti nel capitolo 1381 dello stato di previsione del Ministero della difesa per l'anzidetto anno finanziario e corrispondenti capitoli per gli esercizi successivi.